

## Per il lavoro organizzato.

Cooperative Italiane di lavoro e produzione ed imprenditori italiani in Francia

L'impiego della nostra mano d'opera in una forma più elevata che non sia il salariato, tecnicamente più efficiente perchè completata dagli organi dirigenti, economicamente più redditizia per la armonica associazione del lavoro al capitale, presentava all'estero difficoltà del tutto speciali aggravate dalle perturbazioni susseguenti alla guerra. Il Commissariato della emigrazione si propose non pertanto di superare quelle difficoltà ed iniziò i suoi negoziati col Governo francese, come quello dell'unico paese che attualmente possiede una notevole capacità di assorbimento di mano d'opera straniera. I negoziati sono stati coronati ormai dal desiderato successo. Essi ebbero inizio nel dicembre 1919 con l'azione personale svolta a Parigi dal Commissario Generale dell'emigrazione, che li continuò ininterrottamente, col concorso dell'Ispettore comm. Coletti, mediante trattative coi Ministri Ogier, Loucheur e Reibel succedutisi a capo delle ricostruzioni francesi e coi loro principali collaboratori.

L'ostacolo più serio apposto a queste trattative è stato quello delle modificazioni arretrate nello impostamento dell'opera impendente della ricostruzione. L'assetto tecnico amministrativo può dirsi attualmente raggiunto mediante la costituzione in ente giuridico delle associazioni dei danneggiati, la composizione degli organi tecnici, la compilazione delle serie di prezzi e coefficienti di ricostruzione, la divisione in settori, la ripartizione dei fondi per dipartimenti e settori. L'assetto finanziario è per contro ancora incerto essendo in dipendenza dei pagamenti che potrà eseguire la Germania in denaro e in materiali lavorati. Il Governo francese, con nota ufficiale del 20 marzo 1920, dopo aver preso in esame le richieste del Commissariato, si espresse in massima favorevole all'impiego delle nostre Cooperative. Attraverso le vicende che accompagnarono il problema della ricostruzione delle regioni liberate, i negoziati sono giunti alla conclusione desiderata il 23 gennaio del corrente anno colla firma di un proto-

collo da parte del ministro Reibel e del comm. De Michelis. Dopo aver riconosciuta la convenienza dell'impiego in Francia delle cooperative italiane di lavoro, quel protocollo fissava per la loro accettazione le seguenti disposizioni fondamentali:

Il Ministro francese delle Regioni Liberate e il Commissariato Generale dell'emigrazione, ciascuno per la parte che lo concerne, faciliteranno i rapporti tra le ditte cooperative italiane e le associazioni dei danneggiati francesi, libere restando le une e le altre nella trattazione dei lavori da eseguire e nell'accettazione delle rispettive responsabilità. Una commissione composta di rappresentanti i Ministeri francesi interessati (Regioni Libere e Lavoro) e di un delegato del Commissariato, accoglierà le domande di accettazione (*agrément*) inviate per il tramite e col parere espresso del Commissariato stesso, esaminerà e coordinerà i documenti atti a rappresentare presso le associazioni dei danneggiati le caratteristiche morali, tecniche e finanziarie delle cooperative italiane per il loro utile impiego. Alla stessa Commissione è affidato lo studio delle modalità per l'ammissione in Francia delle cooperative italiane considerate dal duplice punto di vista dell'ente imprenditore e dell'introduzione della mano d'opera. Alla Commissione spetterà pure di esprimere il suo avviso, caso per caso, circa l'utilizzazione delle cooperative, che avessero ottenuto il consenso ufficiale, in determinate località e condizioni

Con tale protocollo il Ministro francese delle Regioni Liberate assumeva l'impegno di determinare in immediato corso di tempo le condizioni alle quali dovranno soddisfare le cooperative italiane per la loro accettazione in qualità di imprese ed in conformità delle vigenti disposizioni francesi (decreto 9 ottobre 1920, legge 15 agosto 1920). Lo stesso Ministero si riservava di accordarsi col Ministero del Lavoro per facilitare e abbreviare le pratiche inerenti all'ammissione in Francia della mano d'opera dipendente dalle cooperative autorizzate e concessionarie di determinati lavori. Queste due riserve sono state sciolte dal Ministero delle Regioni liberate con una nota ufficiale, in data 3 marzo 1922, con la quale venivano precisate, per le Cooperative e per gli imprenditori italiani, le condizioni seguenti:

1. Le cooperative italiane di produzione e lavoro come pure gli imprenditori italiani desiderosi di recarsi in Francia per partecipare ai lavori di ricostruzione delle regioni devastate dalla guerra e che presentino identiche garanzie delle imprese e società di costruzioni

francesi regolarmente costituite, potranno chiedere l'*agrément*, previsto dal decreto 9 ottobre 1920, alle stesse condizioni di queste ultime. In vista dell'impiego di mano d'opera, la domanda di *agrément*, formulata come si è detto, dovrà venire vistata dal Commissariato Generale dell'emigrazione italiana; tale visto costituirà per il Ministero francese delle Regioni Liberate un elemento importante di apprezzamento nei riguardi della domanda stessa. Le cooperative e gli imprenditori italiani dovranno, unitamente alle loro domande di *agrément*, far pervenire al Prefetto del dipartimento in cui intendono impiegarsi, i documenti e le attestazioni che si esigono dagli imprenditori e società francesi di costruzione conformemente alle istruzioni del Ministero delle Regioni Liberate le cui disposizioni saranno applicabili alle cooperative e agli imprenditori italiani.

2. Per potersi assicurare le condizioni identiche di trattamento fatte alle imprese francesi, le imprese italiane, prima di addivenire all'*agrément*, assumeranno impegno scritto di prendere domicilio legale in Francia e di inserire in qualsiasi atto o convenzione, conclusi con le associazioni di danneggiati francesi, l'accettazione della competenza dei Tribunali francesi.

3. Con identico scopo, le stesse condizioni saranno imposte alle cooperative italiane di produzione e lavoro le quali dovranno inoltre, prima di concludere l'*agrément*, fornire la prova che esse sono debitamente riconosciute nel Regno sia come società anonime, sia come società commerciali, industriali o finanziarie. Tale riconoscimento da parte del Governo italiano permetterà alle cooperative di adire i Tribunali nelle condizioni previste dal decreto francese dell'8-22 settembre 1860.

4. Gli imprenditori italiani, che abbiano fatto domanda dell'*agrément* previsto dal decreto 9 ottobre 1920 e che si propongano di introdurre in Francia, in tutto od in parte, le maestranze che riterranno necessarie ai lavori, avranno interesse a specificare il più esattamente possibile, nella domanda stessa, il numero e le professioni degli operai che intendono occupare. In ogni caso, quand'anche si tratti di una domanda di *agrément* da parte di un imprenditore italiano direttamente inviata al Ministero francese delle Regioni Liberate, dovendosi prevedere la introduzione in Francia di mano d'opera italiana, il detto Ministero provocherà in merito il parere del Commissariato Generale dell'emigrazione.

5. Relativamente alle cooperative italiane di lavoro e produzione, la loro ammissione in Francia essendo considerata, di comune accordo con il Ministero francese del Lavoro e il Commissariato Generale, come un'introduzione di mano d'opera, vi si applicheranno le regole degli arruolamenti collettivi ed anche perciò sarà richiesta l'approvazione del Commissariato Generale.

6. La concessione dell'*agrément* non può comunque dispensare i titolari dall'osservanza delle disposizioni in vigore circa l'importazione in Francia della mano d'opera straniera. Le regole di diritto comune saranno egualmente applicabili.

Il R. Ambasciatore a Parigi, con nota 22 marzo comunicava al Governo francese l'accettazione delle suddette condizioni da parte del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Gli accordi surriferiti assicurano alle nostre cooperative di lavoro ed ai nostri imprenditori l'eguaglianza di trattamento con le imprese francesi. Ma al pari di queste, le nostre cooperative e imprese dovranno superare difficoltà non lievi che non sapremo nascondere e che è bene ricordare. Infatti, come gli stanziamenti finanziari necessariamente limitati obbligano all'accurato accertamento dei fondi destinati ai lavori che si intendono assumere, e la compilazione dei piani di ricostruzione, se tardiva o incompleta, può generare perniciosi ritardi nei lavori, così le forniture di materiali e di trasporti esigono uno studio accurato date le oscillazioni dei prezzi, e le condizioni di viabilità, malgrado le riparazioni apportate e in corso di esecuzione, rendendo precari i traffici almeno in taluni punti. Del pari, gli stessi contratti ed accordi con le associazioni di danneggiati, esigono, specialmente per gli stranieri, una documentazione largamente probante circa la capacità tecnica e finanziaria di coloro i quali, cooperative od impresari, aspirano ad ottenere degli appalti.

In ragione di queste circostanze e per lo stesso prestigio del lavoro italiano in Francia, è desiderabile che soltanto le cooperative e le imprese solidamente costituite e finanziate, tecnicamente esperte, si propongano in un primo periodo di tempo l'assunzione diretta dei lavori. Accanto ad esse potranno tuttavia trovare impiego proficuo altre imprese ed altre cooperative sia come associate di imprese principali, sia come concessionarie di lavori in sub-appalto.

Negli accordi più sopra citati si riconosce ancora una volta quanto favorevolmente la Francia apprezzi il concorso degli operai italiani. Per effetto di tali accordi il lavoro italiano potrà ulteriormente elevarsi nella stima del vicino paese ed essere anche più utilmente ricercato all'estero dopo un periodo di prova che corroni col successo la attività e la capacità del lavoro organizzato.